

## CAPITOLO I

### CENNI STORICI E DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'INDAGINE

SOMMARIO: 1. Cenni storici. – 2. Delimitazione dell'oggetto dell'indagine.

#### 1. *Cenni storici*

Da un secolo ad oggi, la questione dell'interpretazione delle fonti del diritto internazionale redatte in più lingue ha assunto una rilevanza sempre maggiore.

Tralasciando quanto accadeva nelle relazioni internazionali in epoca risalente<sup>1</sup>, dal 1648, anno della Pace di Westfalia (considerato convenzionalmente come l'inizio della comunità internazionale moderna), ad oggi l'importanza della tematica in oggetto è indubbiamente aumentata.

Vi è infatti stato il passaggio da una comunità internazionale che utilizzava una sola lingua per le sue relazioni e gli atti giuridici che le regolavano, ad una comunità che ne usa varie<sup>2</sup>. In principio tale idioma universale era

---

<sup>1</sup> “Among the early centers of civilization in Africa, Asia and Asia Minor, Sumerian, Akkadian, Assyrian Persian, Aramaic, Chinese, Greek and Arabic each served at some time as the recognized language of diplomacy”; M. TABORY, *Multilingualism in International Law and Institutions*, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1980, p. 4; “For example, the treaty of peace and alliance of 1279 B.C. between Ramses II of Egypt and Hattusili II of the Hittites was concluded in Akkadian (Babylonian), which is considered by Orientalist to have been the ‘diplomatic’ language of the era”, *ibid.*, nota 2, p. 48. Sulle lingue delle relazioni internazionali in epoca risalente v., *inter alios*, A. RIVIER, *Principes du droit des gens*, Arthur Rosseau, Parigi, 1896, p. 19; S. GASELEE, *The Language of Diplomacy*, Bowes & Bowes, Cambridge, 1939; A. NUSSBAUM, *Concise History of the Law of Nations*, Macmillan, New York, 1954, p. 2; A. OSTROWER, *Language, Law and Diplomacy: A study of Linguistic Diversity in Official International Relations and International Law*, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1965, p. 30.

<sup>2</sup> “Until the twentieth century, treaties were generally written in the lingua franca of the period and place”; Cfr. D. SHELTON, *Reconcilable Differences? The Interpretation of Multilingual Treaties*, in *Hastings International and Comparative Law Review*, 1997, pp. 613 e 614.

il latino, lingua in cui, in ossequio ad una tradizione plurisecolare<sup>3</sup>, furono peraltro redatti gli stessi trattati di Münster e Osnabrück con cui venne stipulata la pace di Westfalia<sup>4</sup>.

Ad esso si sostituì gradualmente il francese, il quale tuttavia, essendo la lingua nazionale di uno solo dei grandi Stati presenti nel mondo a seguito della Pace di Westfalia (e non la lingua della Chiesa e dell'Impero, come invece era stato il latino), pur costituendo per un periodo certo non breve la lingua franca delle relazioni internazionali<sup>5</sup>, aprì la strada al multilinguismo nella diplomazia e nei trattati internazionali. Non solo, come ha evidenziato la dottrina, proprio il fatto di costituire una lingua nazionale avrebbe impedito al francese di assurgere allo stesso grado di universalità del latino<sup>6</sup>, ma particolarmente significativo pare anche essere il fatto che, in quella che fu probabilmente la prima convenzione internazionale multilaterale di massima importanza redatta esclusivamente in lingua francese, e cioè il Trattato generale del Congresso di Vienna del 1815, le parti contraenti vollero specificare che tale uso del francese non aveva il valore di un precedente giuridico e che si riservavano, nel futuro, di utilizzare per i negoziati e la redazione dei testi dei trattati altri idiomi<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> “For many centuries Latin was the only written language of Western Europe; as the language of the Empire, the Church and the Law, it survived the Middle Ages and remained the principal diplomatic language until the beginning of the eighteenth century”; Cfr. J. HARDY, *The Interpretation of Plurilingual Treaties by International Courts and Tribunals*, in *British Yearbook of International Law*, 1961, p. 74.

<sup>4</sup> “La scelta di due distinte località per negoziare la pace fu dettata da ragioni di prestigio. La Francia, cattolica, e la Svezia, protestante, disputavano su una questione di precedenza; si diede quindi la priorità alla Francia nella cattolica Münster, e alla Svezia nella protestante Osnabrück. Sotto il profilo giuridico i due trattati furono però considerati come un unico strumento giuridico”; A. CASSESE, *Diritto internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 31, nota 2.

<sup>5</sup> Già dal principio, ed ancor più dalla metà del diciottesimo secolo sino alla fine del diciannovesimo il francese fu utilizzato quale lingua franca delle relazioni internazionali. Sul tema v., *inter alios*, J.B. SCOTT, *Le Français langue diplomatique moderne*, Pedone, Parigi, 1924.

<sup>6</sup> Così. J. HARDY, *op. cit.*, p. 74. Peraltro, mentre l'uso del latino andava oltre i Paesi occidentali (ad esempio fu la lingua utilizzata nei negoziati fra Russia e Giappone negli anni 1675-1680; cfr. D. SHELTON, *op. cit.*, p. 614, nota 16), il francese fu utilizzato prevalentemente in tale ambito (che comunque, all'epoca, era quello in cui sostanzialmente si decidevano le sorti del mondo e del diritto internazionale).

<sup>7</sup> Art. 120 dell'Atto finale del Congresso di Vienna del 1815: “La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent Traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque Puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le Traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis”. Cfr.

Il predominio del francese nelle relazioni diplomatiche e nella redazione dei trattati (in particolare quelli multilaterali) si protrasse tuttavia ancora per un altro secolo, anche se gradualmente cominciò a diminuire, nello specifico a favore della lingua inglese<sup>8</sup>, la quale raggiunse una sostanziale pari dignità al termine della prima guerra mondiale. L'inglese, anche se solo a seguito di una “*difficult struggle for recognition*”<sup>9</sup> fu considerato lingua ufficiale, assieme al francese, della Conferenza di Pace di Parigi del 1919 ed il successivo trattato di Versailles venne autenticato nelle due lingue<sup>10</sup>.

Si era così aperta ufficialmente l'era del bilinguismo nelle relazioni internazionali: non solo lo Statuto della Società delle Nazioni, essendo contenuto nel Trattato di Versailles, di cui costituisce la prima parte (artt. 1-26), era di conseguenza autentico in entrambi gli idiomi, ma francese ed inglese divennero anche le lingue ufficiali degli organi della stessa Società delle Nazioni, quali l'Assemblea e la Corte Permanente di Giustizia Internazionale<sup>11</sup>. Per i procedimenti innanzi a quest'ultima è previsto che

---

F.L. OPPENHEIM-H. LAUTERPACHT, *International Law: A Treatise*, vol. I, 8<sup>a</sup> ed., Longmans, Londra, 1955, pp. 771-772.

<sup>8</sup> Ad esempio, sebbene la lingua ufficiale per le delibere e gli atti sia della Conferenze dell'Aja del 1899 che di quella del 1907 fosse il francese, i tribunali arbitrali della Corte Permanente di arbitrato istituita nel 1899 erano soliti usare non solo il francese, ma anche l'inglese. La Convenzione dell'Aja del 1907 sulla risoluzione pacifica delle controversie, inoltre, statuiva espressamente ai suoi artt. 10 e 52 rispettivamente che “*Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige. La convention d'enquête... détermine également... la langue dont la Commission fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant elle*” e che “*Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis... Le compromis détermine également... tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal... la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui*” precisando altresì agli artt. 11 e 61 rispettivamente che “*Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la Commission.*” e che “*Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le Tribunal*”. Pertanto, sia la convenzione d'inchiesta che il compromesso arbitrale fra le parti di una controversia avrebbe dovuto indicare anche la lingua da usarsi rispettivamente dalla Commissione d'inchiesta e dal tribunale arbitrale e presso di essi. In assenza di tale indicazione, la Commissione ed il tribunale arbitrale sarebbero stati liberi di scegliere quale lingua utilizzare. Cfr. J.H. RALSTON, *The Law and Procedure of International Tribunals*, Garland Publishing, New York e Londra, 1973, p. 220.

<sup>9</sup> L'espressione è di M. TABORY, *op. cit.*, p. 5. Sul tema v. *amplius*, D.H. MILLER, *The Drafting of the Covenant*, G.P. Putnam's Sons, New York, 1928, pp. 505 ss.

<sup>10</sup> Art. 440 del Trattato di Versailles: «*Le présent traité, dont les textes français et anglais feront foi...*».

<sup>11</sup> Art. 39 dello Statuto della C.P.G.I.: «*Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. Si les Parties sont d'accord pour que toute procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les Parties sont d'accord pour que toute procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue. A défaut d'un accord fixant la langue dont*

la Corte, su richiesta delle parti, possa utilizzare una qualsiasi altra lingua<sup>12</sup>. La piena coscienza dei rischi interpretativi legati ad una fonte del diritto multilingue è tuttavia evidente: lo stesso art. 39 dello Statuto della CPGI precisa infatti che, qualora durante la procedura vengano usate sia l'inglese che il francese, la sentenza sarà resa in entrambe le lingue, ma la Corte preciserà quale dei due testi farà fede<sup>13</sup>.

Tale preoccupazione per le difficoltà interpretative dei testi autenticati in più lingue, peraltro, risulta ben fondata sin dal principio: nello stesso Statuto della Società delle Nazioni è, infatti, contenuta una disposizione di primaria importanza la cui interpretazione diverge a seconda che si prenda in considerazione il testo in inglese o in francese. Si tratta dell'articolo 14, che impone al Consiglio di preparare un progetto di Corte permanente di giustizia internazionale.

Per quanto concerne la competenza consultiva di tale tribunale, l'articolo in questione non è coincidente nelle due versioni linguistiche<sup>14</sup>. Secondo la versione francese, infatti, il fatto che la Corte fornisca pareri consultivi su richiesta del Consiglio o dell'Assemblea sembrerebbe un obbligo<sup>15</sup>, mentre leggendo il testo in inglese questa parrebbe essere una mera possibilità<sup>16</sup>.

---

*il serait fait usage, les Parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi. La Cour pourra, à la requête des Parties, autoriser l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais.* La dottrina evidenzia tuttavia come “*In drafting the Statute of the Permanent Court of International Justice (P.C.I.J.), there was support for making French the official language of the Court... Ultimately, the Statute of the P.C.I.J. was adopted in French and English, although the French version was often viewed as authoritative*”; D. SHELTON, *op. cit.*, p. 615, nota 21.

<sup>12</sup> Art. 39 dello Statuto della CPGI.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Invero neppure le parole che riguardano la competenza contenziosa della Corte permanente di giustizia internazionale coincidono perfettamente nei due idiomi, essendo rispettivamente «*Cette cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les parties lui soumettrons*» e “*The Court shall be competent to hear and determine any dispute of an international character which the parties thereto submit to it*”. In dottrina vi è pertanto chi ha sottolineato la maggior precisione del testo inglese: “*The superiority of the English text of Article 14 of the Covenant is also clear from the second sentence, where it is stated that the Permanent Court of International Justice shall be competent to hear and determine ‘any dispute of an international character which the parties thereto submit to it’ (tous différends d'un caractère international que les Parties lui soumettront). In the French text, the word Parties may refer either to the States parties to the Treaty, while in the English version the word ‘thereto’ eliminates all ambiguity*”; J. HARDY, *op. cit.*, p. 73, nota 2. La divergenza fra le due versioni linguistiche non causa tuttavia effetti così problematici sul piano interpretativo come quella presente in materia di competenza consultiva.

<sup>15</sup> «*Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée*»

<sup>16</sup> “*The Court may also give an advisory opinion upon any dispute or question referred to*

L'importanza delle differenze interpretative legate alle versioni linguistiche divergenti di un trattato autentificato in più lingue risulta evidente anche dall'analisi dei trattati bilaterali, in cui tale prassi (in particolare relativamente agli idiomi degli Stati contraenti) era ancor più diffusa: ad esempio proprio la divergenza fra il testo in italiano e quello in amarico dell'art. 17 del celeberrimo Trattato di Ucciali del 1889 fra Italia ed Etiopia è generalmente considerata come una delle cause scatenanti l'incidente diplomatico che portò alla guerra del 1896 fra i due Paesi<sup>17</sup>.

Come cennato, già nella prima metà del XX secolo, nella comunità internazionale, per le relazioni diplomatiche e gli atti giuridici che ad esse sottendono vengono utilizzate una pluralità di lingue: il francese e l'inglese *in primis*, anche in quanto lingue ufficiali della Società delle Nazioni, nonché altri idiomi, principalmente nei trattati bilaterali, ma talora anche in quelli multilaterali<sup>18</sup>.

---

*it by the Council or by the Assembly*". La dottrina rileva opportunamente come: "On Judge Moore's proposal, the Court left the question open... which was tantamount, as the Court's later practice was to confirm, to admitting that Article 14 of the Covenant was purely permissive (see the Individual Opinion of Judge Anzilotti in the case of Certain Danzig Legislative Decrees... and the Dissenting Opinion of Judge Zoričić in the case concerning the Admission of a State to the United Nations...). In Article 65 of the Statute of the International Court of Justice, which deals with advisory opinions, the French text was expressly adjusted to the English."; J. HARDY, *op. cit.*, p. 73, nota 2.

<sup>17</sup> Così, *ex plurimis*, M.E. CATELLANI, *Les Possessions africaines et le droit colonial de l'Italie*, in *Revue de Droit International et de Législation comparée*, 1895, pp. 423-426; F. DESPAGNET, *Le Conflit entre l'Italie et l'Abysinie*, in *Revue Générale de Droit International Public*, 1897, pp. 27-29; C. ROUSSEAU, *Principes généraux de droit international public*, Pedone, Parigi, 1944, pp. 167-168; J. HARDY, *op. cit.*, p. 73; M. TABORY, *op. cit.*, p. 5, che precisa come: "Article 17 of the Treaty, upon which the Italian protectorate in Abyssinia rested, was denounced by the Ethiopian Emperor Menelik on the grounds that the Amharic text did not concord with the Italian. The provision in the Amharic text about the Emperor making use of the Italian Government's services for the conduct of foreign relations was permissive in form, whereas the Italian text was mandatory, and on the basis of that provision the Italian Government proclaimed a protectorate over Ethiopia. The Emperor rejected that interpretation, basing himself on the Amharic text, and on the ambiguity in the term *icciallaucial* is generally considered the primary cause of the Italo-Abyssinian War of 1896". Un'attenta dottrina ha tuttavia evidenziato come "Il famigerato art. XVII del trattato di Ucciali del 1889 tra Etiopia e Italia non nascondeva in realtà alcuna sostanziale differenza di significato tra le due versioni autentiche, dato che né la versione amarica, né quella italiana potevano mai venire intese nel senso che l'Italia avesse istituito un protettorato sull'Etiopia (senza mai dirlo, né nell'art. XVII, né altrove nel trattato!): «Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia consente di servirsi del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia per tutte le trattazioni di affari che avesse con altre potenze o Governi». L'articolo 17 in amarico suona così, se ritradotto in italiano: «Di Etiopia Re dei Re dai di Europa regni che desidera affari tutti con l'Italia regno aiuto mandare li può»"; T. SCOVAZZI, *Corso di diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 2000, parte II, pp. 71-72.

<sup>18</sup> Cfr. M. TABORY, *op. cit.*, p. 5 e nota 13.

La tendenza del mondo delle relazioni internazionali e del diritto internazionale al multilinguismo non fa che accentuarsi col termine della seconda guerra mondiale, per una rosa di motivi.

In primo luogo, alla Società delle Nazioni si sostituisce l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Proprio quanto accaduto in seno a tale organizzazione internazionale dimostra piuttosto chiaramente il passaggio da un sistema essenzialmente bilingue francese/inglese, quale quello imperante fra le due guerre, ad un sistema multilingue<sup>19</sup>. Sin dal principio, infatti, ai sensi del suo art. 111, la Carta delle Nazioni Unite è autenticata in cinque idiomi: accanto al francese ed all'inglese, si trovano il cinese, il russo e lo spagnolo<sup>20</sup>. In origine, tuttavia, le lingue di lavoro sia dell'Assemblea generale<sup>21</sup> che del Consiglio di sicurezza erano esclusivamente il francese e l'inglese<sup>22</sup>, ma sin da subito le lingue ufficiali<sup>23</sup> furono le cinque di cui sopra<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup> "The phenomenon of treaties drawn up in two or more languages has become extremely common and, with the advent of the United Nations, general multilateral treaties drawn up, or finally expressed, in five different languages have become quite numerous"; Final Draft, Commentary to Art 29, in *Yearbook of the International Law Commission*, New York, United Nations, vol. II, 1966, p. 224, § 1. Il testo integrale dello Yearbook citato può essere agevolmente reperito online, anche nel sito ufficiale delle Nazioni Unite, all'indirizzo: *www.un.org*, visitato il 30 ottobre 2016.

<sup>20</sup> Art. 111 della Carta delle Nazioni Unite: "Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede...".

<sup>21</sup> "On 17 November 1947, the General Assembly adopted permanent rules of procedure limited to the Assembly... According to these rules, working languages were those in which verbatim records, documents and the Journal were translated and into which all speeches were interpreted; as for official languages all resolutions, important documents and summary records were made available in them, and verbatim records and any other documents only upon the request of a delegation. In addition, the General Assembly could decide to publish documents of the Assembly, its committees and subcommittees in any language other than the official languages", M. TABORY, *op. cit.*, p. 7.

<sup>22</sup> Così statuivano infatti la norma di procedura provvisoria S/96, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 24 giugno 1946 e la Risoluzione dell'Assemblea generale 2 (I), del 1 febbraio 1946.

<sup>23</sup> A proposito della differenza fra lingue ufficiali e di lavoro in seno all'ONU, è stato precisato che: "The distinction between these two categories of language was that, whereas interpretation was provided for all statements, and translation for all Conference documents, records and the official Journal into the two working languages, only certain types of documents (including all proposals presented to the Conference or its subordinate bodies, all decisions of plenary sessions, commissions or committees, and summaries of records of meetings of the committees or subcommittees) were published in the official languages upon request"; M. TABORY, *op. cit.*, pp. 6 e 7.

<sup>24</sup> "The United Nations Conference on International Organizations (San Francisco, 25 April to 26 June 1945) initiated an era of quinquilinguism in the conduct of multilateral affairs"; M. TABORY, *op. cit.*, p. 6.

Cinese, russo e spagnolo divennero peraltro anche lingue di lavoro, anche se solo successivamente e gradualmente<sup>25</sup>.

A questi cinque idiomi se ne aggiunse poi un sesto, l'arabo, che divenne lingua ufficiale e di lavoro dell'Assemblea generale il 17 dicembre 1980<sup>26</sup> e del Consiglio di Sicurezza il 21 dicembre 1982.

Alla luce di ciò vi è stato chi si è spinto ad affermare che “*Multilingualism is one of the foundations of the United Nations (UN)*”<sup>27</sup>.

Non solo la nascita delle Nazioni Unite (ed il loro sostituirsi alla Società delle Nazioni), ma più in generale il proliferare delle organizzazioni inter-governative (fenomeno già presente prima della seconda guerra mondiale ma che, come noto, ebbe un rilevante impulso dal termine della seconda) è stato uno dei protagonisti di questa “fuga” verso il multilinguismo nelle relazioni internazionali e nel diritto internazionale.

Una vicenda emblematica del sempre maggior affermarsi del multilinguismo sul mono prima e bilinguismo poi è quanto accaduto in seno alle organizzazioni di integrazione europea. Se infatti il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), sottoscritto nel 1951, in virtù del suo art. 100 era autentico in una sola lingua, il francese, quasi con un ritorno ai costumi dell'epoca precedente alla prima guerra mondiale (sebbene, ad onor del vero, l'assenza dell'inglese possa trovare giustificazione nel fatto che nessun Paese anglofono era fra gli Stati fondatori della comunità stessa), l'odierno Trattato sull'Unione europea è stato autenticato in ben ventiquattro lingue<sup>28</sup>.

La pluralità di idiomi ufficiali non è comunque una caratteristica esclusiva delle organizzazioni di integrazione europea, anche se quello appena

<sup>25</sup> Nello specifico, lo spagnolo divenne lingua di lavoro dell'Assemblea generale l'11 dicembre 1948 e del Consiglio di Sicurezza il 22 gennaio 1969; il russo divenne lingua di lavoro dell'Assemblea generale il 21 dicembre 1968 e del Consiglio di Sicurezza il 22 gennaio 1969; il cinese divenne lingua di lavoro dell'Assemblea generale il 18 dicembre 1973 e del Consiglio di Sicurezza il 17 gennaio 1974.

<sup>26</sup> Sull'adozione dell'arabo come lingua ufficiale e di lavoro nell'Assemblea v., *inter alios*, M. TABORY, *op. cit.*, pp. 11-14 (per la ricostruzione storica) e 41-45 (per una valutazione critica).

<sup>27</sup> Cfr. D. CAO-X. ZHAO, *Translation at the United Nations as Specialized Translation*, in *The Journal of Specialized Translation*, 2008, p. 39.

<sup>28</sup> Art. 55 TUE: “1. *Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede...*”. Il testo del trattato, in tutte le ventiquattro lingue, è agevolmente reperibile su Internet, ed in particolare nel sito dell'Unione europea: <http://eur-lex.europa.eu>. Sul tema v. *infra*, l'introduzione della parte dedicata al diritto dell'UE.

menzionato costituisce un esempio estremo del fenomeno<sup>29</sup>.

Mentre infatti sovente le organizzazioni intergovernative nate prima della seconda guerra mondiale avevano sostanzialmente una o due lingue ufficiali, quelle sorte successivamente in non pochi casi sono multilingue<sup>30</sup>.

Per quanto riguarda le organizzazioni globali, la situazione è invero piuttosto eterogenea. Gli idiomi utilizzati con maggiore frequenza sono l'inglese, il francese e lo spagnolo. Questo è il caso, fra l'altro, dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, autenticato appunto nelle tre lingue<sup>31</sup>. Ad essi, sulla scorta di quanto previsto per l'ONU, si aggiungono talora il russo, il cinese e l'arabo: così avviene, ad esempio, per la Corte penale internazionale<sup>32</sup>.

Le organizzazioni regionali<sup>33</sup>, in compenso, tendono ad avere quali

---

<sup>29</sup> «Le remarquable multilinguisme pratiqué par l'Union n'a d'équivalent dans aucune autre organisation internationale. C'est ainsi, pour se limiter à cet exemple, que le Parlement européen est l'employeur le plus important au monde d'interprètes et de traducteurs, qui constituent près d'un tiers de ses effectifs (environ 1500 personnes)»; I. PINGEL, *Le régime linguistique de l'Union européenne*, in *Revue de l'Union européenne*, 2014, p. 332.

<sup>30</sup> Ciò non toglie che alcune importanti organizzazioni intergovernative, anche fra quelle nate dopo la seconda guerra mondiale, quali fra le altre la NATO, il Consiglio d'Europa e l'OCSE abbiano quali lingue ufficiali l'inglese ed il francese.

<sup>31</sup> V. art. XVI dell'accordo.

<sup>32</sup> Art. 50 dello Statuto di Roma: "1. *The official languages of the Court shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. The judgements of the Court, as well as other decisions resolving fundamental issues before the Court, shall be published in the official languages...*".

<sup>33</sup> Sulla nozione di organizzazione regionale esiste una dottrina molto ampia e ben documentata, Mi sia concesso di limitarmi a citare in questa sede, *ex plurimis*, i seguenti contributi: J.M. YEPES, *Les accords régionaux et le droit international*, in *Recueil des Cours*, 1947, p. 246; B. BOUTROS-GHALI, *Contribution à l'étude des ententes régionales*, Pédone, Paris, 1949, p. 3; H. KELSEN, *The Law of the United Nations*, Stevens & Sons, Londra, 1951, p. 319; H. SABA, *Les accords régionaux dans la Charte de l'ONU*, in *Recueil des Cours*, 1952, t. 80, p. 639; R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Liguori, Napoli, 5<sup>a</sup> ed., 1968, p. 373; M. VIRALLY, *Les relations entre organisations régionales et organisations universelles, in Régionalisme et universalisme dans le droit international contemporain*, Colloque de Bordeaux de la SFDI (1976), Pédone, Paris, 1977, p. 148; O. BAKSHAB, *The Concept of Regional Arrangements*, in *Revue Egyptienne de Droit International*, vol. XL, 1984, p. 195; M. PANEBIANCO, *Organizzazioni internazionali regionali*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 2004, p. 9; C. WALTER, *Vereinte Nationen und Regionalorganisationen*, Springer, Heidelberg, 1996, p. 27; J. WOLF, *Regional Arrangements and the UN Charter*, in *Encyclopedia of Public international Law*, vol. IV, 2000, p. 91; W. HUMMER-M. SCHWEITZER, *Chapter VIII. Regional Arrangements*, in B. SIMMA, *The Charter of the United Nations – A Commentary*, vol. I, OUP, Oxford, 2002, p. 807; L. BOISSON DE CHAZOURNES, *Les relations entre organisations régionales et universelles*, in *Recueil des Cours*, 2010, t. 347, p. 244; B. CONFORTI-C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, 8<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2010, p. 326.

lingue ufficiali quelle di tutti gli Stati che le compongono<sup>34</sup>. Oltre al caso-limite<sup>35</sup> summenzionato dell'Unione europea, è così anche nelle altre regioni del mondo, sia per le organizzazioni regionali che per quelle sub-regionali. Nell'ambito del continente americano, la Carta dell'Organizzazione degli Stati americani è autenticata in quattro idiomi (spagnolo, inglese, portoghese, francese)<sup>36</sup>, che costituiscono altresì quelli ufficiali dell'organizzazione<sup>37</sup>. Analogamente, nella parte meridionale del continente, ciò vale sia per il Mercosur (spagnolo e portoghese, cui si è aggiunto più recentemente il guaraní)<sup>38</sup> che per l'Unione delle nazioni sudamericane<sup>39</sup>. La suddetta

---

<sup>34</sup> Anche se non tutte quelle degli Stati che le compongono. Tendenzialmente, infatti, è lingua ufficiale dell'organizzazione una lingua per Stato e ciò vale anche per gli Stati che al loro interno hanno più lingue ufficiali. A titolo di esempio, basti pensare, per quanto riguarda l'Unione europea, al caso della Spagna (che ha, oltre al castigliano, quali lingue ufficiali anche il basco, il catalano ed il gallego, ma solo la prima è lingua ufficiale dell'UE) o, per quanto riguarda l'OSA, al caso di Perù, Ecuador e Bolivia (che oltre allo spagnolo hanno quali lingue ufficiali il quechua e l'aymara, ma solo la prima è lingua ufficiale dell'organizzazione americana) o a quello del Paraguay (discorso analogo, essendo la lingua affiancata allo spagnolo il guaraní). Per non parlare poi di certi Stati africani, ove talora sono ufficiali una o più lingue locali accanto a quelle delle ex potenze coloniali (francese, inglese, portoghese...). Esistono comunque eccezioni, quali il recente riconoscimento del guaraní quale lingua ufficiale del Mercosur (v. *infra*). Peraltro, non sempre questa tendenza ad adottare quali lingue ufficiali delle organizzazioni regionali quelle di tutti gli Stati membri comporta che esse siano in numero alto. L'esempio specularmente opposto a quello dell'Unione europea è quello del Mercato comune centroamericano (CARICOM), in cui c'è una sola lingua ufficiale, lo spagnolo, in quanto tutti gli Stati membri hanno tale idioma come lingua ufficiale al loro interno. Questa è però un'eccezione, in quanto normalmente gli Stati membri di un'organizzazione regionale hanno diverse lingue ufficiali.

<sup>35</sup> "Limite" a causa dell'enorme numero di lingue ufficiali.

<sup>36</sup> Art. 139: "... *The original instrument, the Spanish, English, Portuguese, and French texts of which are equally authentic...*".

<sup>37</sup> Come risulta nelle Regole di procedura dei vari organi, quale l'art. 51 delle Regole di procedura dell'Assemblea generale.

<sup>38</sup> Già il Trattato di Asunción del 1991, che istituisce il Mercosur al termine del suo art. 24 contiene le seguenti parole: "*Hecho... en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos*", parole ripetute al termine dell'art. 53 del Protocollo addizionale di Ouro Preto del 1994. L'art. 46 di quest'ultimo protocollo, inoltre, indica espressamente che spagnolo e portoghese sono anche le lingue ufficiali dell'organizzazione. Ad esse si è poi aggiunto il guaraní, grazie all'art. 1 della decisione 35/06 del Consiglio del mercato comune, resa in data 15/12/2006 (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 35/06). In tale decisione, peraltro, viene anche precisato che: "*Los idiomas de trabajo en el MERCOSUR serán los idiomas oficiales establecidos en el Artículo 46 del Protocolo de Ouro Preto*" (art. 2).

<sup>39</sup> Il trattato costitutivo dell'Unione, sottoscritto a Brasilia il 23/5/2008 termina con la seguente frase: "*Suscrito... en originales en los idiomas portugués, castellano, inglés y neerlandés, siendo los cuatro textos igualmente auténticos*".

tendenza è presente anche nel continente africano. Così è per l'organizzazione pan-africana, l'Unione africana, il cui atto costitutivo è autenticato in quattro lingue (arabo, inglese, francese e portoghese)<sup>40</sup>. Tali idiomi sono anche quelli di lavoro dell'UA e delle sue istituzioni, assieme però a non meglio specificati “*African languages*”, nella misura del possibile<sup>41</sup>. Lo stesso principio si applica anche alle organizzazioni sub-regionali africane quali la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS)<sup>42</sup>, la Comunità di sviluppo Sud-africana (SADC)<sup>43</sup> e l'Autorità inter-governativa per lo sviluppo (IGAD)<sup>44</sup>.

Come risulta anche dalle considerazioni effettuate in queste pagine, il passaggio da una comunità internazionale che per i suoi atti giuridici usa una sola lingua ad una ove la regola è il multilinguismo non è certo dovuto a questioni di tecnica giuridica, quanto piuttosto a ragioni di politica internazionale e di rapporti di forza nelle relazioni internazionali.

Sono pertanto di ordine metagiuridico le cause che hanno portato alla redazione in più lingue degli atti di diritto internazionali. Così, il francese comincia a proporsi come lingua destinata ad imporsi nelle relazioni internazionali “*as a result of the pre-eminence of French letters and the success of the armies of Louis IV*”<sup>45</sup>, a seguito di cui “*the French language gained such prestige and widespread acceptance that it was adopted by the courts of Europe and diplomats came to rely on it at international conferences and in treaties*”<sup>46</sup>. Sono le stesse ragioni di prestigio internazionale che hanno spinto le potenze

---

<sup>40</sup> Art. 33, paragrafo 5 dell'Atto costitutivo dell'Unione africana: “*This Act, drawn up in four (4) original texts in the Arabic, English, French and Portuguese languages, all four (4) being equally authentic*”.

<sup>41</sup> Art. 25 dell'Atto costitutivo dell'Unione africana: “*The working languages of the Union and all its institutions shall be, if possible, African languages, Arabic, English, French and Portuguese.*”

<sup>42</sup> Il cui Trattato istitutivo è autenticato in inglese, francese e portoghese (come recita l'ultima frase del trattato stesso). Queste tre sono anche le lingue di lavoro dell'organizzazione, nonché quelle ufficiali, congiuntamente però a tutti gli “*West African languages so designated by the Authority*”, come recita l'art. 87 del Trattato istitutivo.

<sup>43</sup> Il cui Trattato istitutivo del 1992 è autenticato in inglese e francese, cui si aggiunge il portoghese per gli emendamenti intervenuti successivamente (rispettivamente nel 2001, 2007, 2008 e 2009), secondo quanto disposto nell'ultima frase del trattato stesso (nel testo consolidato al 21 ottobre 2015). Ai sensi dell'art. 37, queste tre sono anche le lingue di lavoro dell'organizzazione, assieme ad eventuali altri idiomi decisi dal Consiglio.

<sup>44</sup> L'art. 24 dell'*Agreement Establishing the Inter-Governmental Authority on Development (IGAD)* dispone: “*Both English and French versions of this Agreement are authentic.*”.

<sup>45</sup> J. HARDY, *op. cit.*, p. 72.

<sup>46</sup> *Ibid.*

anglofone nei secoli passati ad operare affinché, nelle relazioni internazionali, l'inglese fosse affiancato al francese<sup>47</sup> nonostante il prestigio che quest'ultimo godeva fra gli stessi autori di madre-lingua inglese<sup>48</sup>, e sono i medesimi motivi che successivamente hanno mosso gli Stati Uniti, una volta divenuti superpotenza mondiale, ad insistere per l'uso della lingua inglese nella redazione degli atti di diritto internazionale<sup>49</sup>.

Un caso emblematico della relazione fra lingua utilizzata negli atti di diritto internazionale e potenza dello Stato da cui tale idioma proviene è quello menzionato da Hardy, il quale evidenzia il declino del francese a seguito del secondo conflitto mondiale (da cui, come noto, l'importanza della Francia, seppur appartenente al campo dei vincitori, risultò ridotta sul piano internazionale), in particolare ricordando come mentre il principale trattato di pace sottoscritto al termine della prima guerra mondiale fu redatto in francese ed in inglese (con quest'ultimo che, come già cennato *supra*, divenne lingua ufficiale solo con molta difficoltà), dei cinque trattati di pace stipulati alla fine della seconda guerra mondiale solo uno aveva quale lingua autentica il francese, peraltro assieme ad inglese e russo<sup>50</sup>,

<sup>47</sup> “*In spite of French predominance, the United States and the United Kingdom were early proponents of English. In transmitting to the United States Senate a 1785 consular treaty with France, John Jay recommended that ‘in the future, every treaty or convention which Congress might think proper to engage in should be formally executed in two languages’*”; D. SHELTON, *op. cit.*, pp. 614 e 615; “*in the nineteenth century the use of English was introduced in the Court of Saint James for the conduct of its foreign relations*”; M. TABORY, *op. cit.*, p. 4.

<sup>48</sup> “*It is impossible to use French correctly without being obliged to place one’s ideas in the proper order, to develop them in a logical sequence, and to use words of almost geometrical accuracy. [I]t may be regretted that we are discarding as our medium of negotiation one of the most precise languages ever invented by the mind of man*”; H. NICOLSON, *Diplomacy*, Harcourt Brace, New York, 1939, p. 234. In senso analogo v. anche J.B. SCOTT, *op. cit.*

<sup>49</sup> “*The guidelines of the US Department of State outlining procedures for... treaties and other international agreements include references to foreign language texts... Negotiators are instructed to assure that every bilateral treaty or other international agreement to be signed for the United States includes an English language text... In the case of multilateral agreements to which the United States is a party, US negotiators are instructed to use ‘every practicable effort’ to ensure that an English-language text is part of the authentic text*”; M. TABORY, *op. cit.*, pp. 124 e 125.

<sup>50</sup> “*The decline of French as a diplomatic language began after the First World War and gained momentum after the Second. The most important peace treaty of 1919-20, namely the Treaty of Versailles, was drawn up in French and English; but of the five peace treaties concluded in Paris on 10 February 1947, only the Treaty of Peace with Italy contained, besides the authentic English and Russian texts, an authentic text in French. In the League of Nations, English has attained parity with French. In the United Nations, French had to struggle to obtain parity with English; and those two languages were forced to share their position as official languages with Spanish, Russian and Chinese*”; J. HARDY, *op. cit.*, p. 72.

ovvero gli idiomi di quelle che, proprio a seguito degli esiti del secondo conflitto mondiale, si erano affermate quali le due super-potenze globali, ovvero Stati Uniti e Unione Sovietica.

Una sintesi di quanto affermato – o *rectius* quello che appare come un tentativo di far prevalere i due aspetti menzionati – ovvero il superamento delle difficoltà interpretative legate all’esistenza di norme di diritto internazionale autenticate in più lingue con le considerazioni a proposito del rapporto tra importanza di un idioma sul piano internazionale e potenza dello Stato portatore dell’idioma stesso, pur mantenendo un formale multilinguismo, si trova in quanto accadeva, durante la guerra fredda nelle organizzazioni che raggruppavano i Paesi appartenenti al blocco socialista. Così, per quanto riguarda il Comecon<sup>51</sup>, ai sensi dell’art. XV della sua Carta del 1974, lingue ufficiali dell’organizzazione erano le lingue di tutti i suoi Stati membri (comma 1)<sup>52</sup>, ma l’unico idioma utilizzato nel Consiglio era il russo (comma 2). Il che ha portato la dottrina ad affermare, in modo invero piuttosto *tranchant* che: “*In practice Comecon documents are authentic only in the working language*”<sup>53</sup>. Peraltro tale *modus operandi*

---

<sup>51</sup> Il Comecon, (acronimo in lingua inglese di *Council for Mutual Economic Aid*, traduzione del russo *Sovet Ekonomičeskoy Vzaïmopomošči*) fu istituito nel 1949 al fine di “*promote, by uniting and co-ordinating the efforts of the member countries with a view to continuing to strengthen and improve collaboration and the development of socialist economic integration, the planned development of their national economies, the acceleration of their economic and technical progress, an increase of the level of industrialization in the less industrialized countries, the uninterrupted growth of labor productivity, the approximation and gradual equalization of levels of economic development, and a steady advance in the welfare of the peoples of the member countries*” (così l’art. 1, primo comma della sua Carta del 1974). Fra i principali contributi dedicati al Comecon, v., *inter alios*: I. AGOSTON, *Le Marché commun communiste. Principes et pratique du COMECON*, Droz, Ginevra, 1965; M. KASER, *Comecon. Integration Problems of the Planned Economies*, OUP, Londra, 1965; H. MENAHEM, *Le Marché commun de l’Est: Le Conseil d’assistance économique mutuelle*, in *Politique étrangère*, 1965, p. 410; G. SCHIAVONE, *Il COMECON. Struttura e attività*, Cedam, Padova, 1967; F. MADL, *Juristische Fragen der Entwicklung einer wirtschaftlichen Integration in den Comecon-Ländern*, Enke, Stoccarda, 1971; H.W. SCHAEFER, *COMECON and the politics of integration*, Praeger, New York, 1972; M. LAVIGNE, *Le COMECON*, Cujas, Parigi, 1973; T. KISS, *Il Comecon*, Editori Riuniti, Roma, 1976; J.M. VAN BRABANT, *Socialist Economic Integration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1980.

<sup>52</sup> Gli Stati fondatori del Comecon sono URSS, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria. Altri membri, che si aggiunsero successivamente sono l’Albania (1949, che tuttavia lasciò formalmente l’organizzazione nel 1987, avendo comunque *de facto* sospeso ogni sua attività già dal 1961), la Repubblica Democratica Tedesca (1950), la Mongolia (1962), la Jugoslavia (dal 1964, Stato associato), Cuba (1972) e il Vietnam (1978). Alcuni Paesi (Finlandia, Iraq, Messico, Nicaragua e Mozambico) assunsero lo *status* di cooperanti ed altri (Afghanistan, Etiopia, Laos, Nicaragua e Yemen) quello di osservatori.

<sup>53</sup> M. TABORY, *op. cit.*, p. 30.

suscita più di un dubbio, alla luce del principio di eguaglianza sovrana fra Stati membri enunciato nella stessa Carta del Comecon<sup>54</sup>.

Il Patto di Varsavia del 1955 fu invece autenticato nelle lingue russa, polacca, ceca e tedesca<sup>55</sup>. La dottrina ha tuttavia evidenziato come, in realtà, le versioni linguistiche diverse dalla russa fossero considerate come ausiliarie, anche per gli atti del Comitato consultivo politico dell'organizzazione istituita dal Patto<sup>56</sup>.

Alla luce di tutto ciò, appare indubbio che, nell'epoca attuale, le fonti del diritto internazionale siano, sempre più sovente, redatte in più lingue. Tale fenomeno è talmente diffuso che la dottrina non ha esitato a sostenere che, oggi, i trattati internazionali conclusi in una sola lingua costituiscono un'eccezione, essendo appunto la regola il multilinguismo<sup>57</sup>.

Sotto un profilo prettamente giuridico, peraltro, l'interpretazione delle fonti del diritto internazionale redatte in più lingue può presentare, in linea generale, ancora maggiori difficoltà rispetto all'interpretazione di un testo redatto in una sola lingua<sup>58</sup> (anche se talora l'esistenza di più versioni linguistiche può, in compenso, agevolare l'interpretazione)<sup>59</sup>.

<sup>54</sup> Art. 1: "2. *Comecon is based on the principle of the sovereign equality of all its member countries*".

<sup>55</sup> Al termine dell'art. 11 del Patto si trovano le seguenti parole: "Fatto a Varsavia, il 1° maggio 1955, in una copia ciascuno nelle lingue russo, polacco, ceco e tedesco, tutti i testi facenti ugualmente fede".

<sup>56</sup> "... *the three languages beside Russian are considered to be only 'auxiliary languages' (Nebensprachen); the text was drawn up in Russian only, and the other versions are translations. The same applies also to communiqués of the Political Consultative Committee of the Warsaw Treaty Organization. Thus, in effect, as in Comecon, all statutes and procedural rules in the Warsaw Treaty Organization are drawn up in the Russian language, which serves as the basis for both drafts of documents as well as their final version*"; M. TABORY, *op. cit.*, p. 30.

<sup>57</sup> "Most treaties, bilateral as well as multilateral, are bilingual or plurilingual. The exceptions are mostly very old treaties or treaties between states that have the same mother tongue, or official or working languages"; A. AUST, *Modern Treaty Law and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 222.

<sup>58</sup> "The different genius of the languages, the absence of a complete consensus ad idem, or lack of sufficient time to co-ordinate the texts may result in minor or even major discrepancies in the meaning of the texts. In that event the plurality of the texts may be a serious additional source of ambiguity or obscurity in the terms of the treaty"; Final Draft, Commentary, cit., p. 225, § 6; "the lack of precise linguistic equivalents and differences in legal systems throughout the globe make it virtually certain that multiple language versions will include terminological differences that lead to conflicting interpretations of the text. The probability of errors in translation or misunderstandings in negotiations increases as additional languages are added to the number of authentic texts. These problems can have important consequences for multilingual treaties, where the degree to which obligations are understood is crucial to compliance."; D. SHELTON, *op. cit.*, p. 612.

<sup>59</sup> "In practice, the existence of authentic texts in two or more languages sometimes

È ben vero che le divergenze fra le varie versioni linguistiche possono (e debbono, nella misura del possibile) essere evitate se, prima che i testi vengano autenticati, si procede a ciò che la dottrina definisce “*a thorough combing through the texts (as part of the process known, appropriately, as the toilette finale), to clean them up and straighten out inconsistencies*”<sup>60</sup>.

Neppure questa operazione, che peraltro presenta anche altri vantaggi<sup>61</sup>, tuttavia, riesce sempre ad eliminare tutti i problemi interpretativi derivanti dal fatto che le fonti del diritto internazionale siano redatte in più lingue<sup>62</sup>, essendo stato al contrario riconosciuto da fonte autorevole che i trattati multilingue che contengono più di uno o due articoli assai raramente non presentano discrepanze fra le versioni linguistiche<sup>63</sup>.

È proprio l'enorme rilevanza che, anche sul piano numerico, hanno attualmente raggiunto tali fonti la quale, sommata alle difficoltà specifiche che esse pongono sul piano interpretativo, pare giustificare la rilevanza del tema oggetto del presente studio.

---

*complicates and sometimes facilitates the interpretation of a treaty... when the meaning of terms is ambiguous or obscure in one language but it is clear and convincing as to the intentions of the parties in another, the plurilingual character of the treaty facilitates interpretation of the text the meaning of which is doubtful*”; Final Draft, Commentary, cit., p. 225, § 6; “*Legal certainty, predictability, and conflict avoidance require the greatest clarity and precision in the drafting of legal texts. Those governed must be made aware of their rights and obligations. Yet, language as a means of communication is fraught with ambiguities, mistakes, and deception. These problems may be alleviated or exacerbated by drafting texts in multiple languages. On the one hand, a comparison of different texts may help to resolve an ambiguity inherent in a term or phrase used in one language, making clearer the intention of the drafters. Regarding treaty interpretation, the International Law Commission (ILC) has noted that “when the meaning of terms is ambiguous or obscure in one language but it is clear and convincing as to the intentions of the parties in another, the plurilingual character of the treaty facilitates interpretation of the text the meaning of which is doubtful.” During the negotiating process, drafting in several languages also can bring to light questions of substance, indicating the need for further efforts to reach agreement.*”; D. SHELTON, *op. cit.*, pp. 611 e 612.

<sup>60</sup> A. AUST, *op. cit.*, p. 224.

<sup>61</sup> “*one usually discovers at least minor errors, and sometimes major substantive problems*”, *ibid.*

<sup>62</sup> “*The process is most easily done with bilateral treaties. In practice the translations of multilateral treaties are done by translators, who, though highly professional, will not have been at the negotiations, and may not appreciate all the nuances of the final text*”, *ibid.*

<sup>63</sup> “*Few plurilingual treaties containing more than one or two articles are without some discrepancy between the texts*”; Final Draft, Commentary, cit., p. 225, § 6.